

Verbale dell'Assemblea Straordinaria di DPI Italia Onlus
Svoltasi per via telematica

Alle ore 17.00 del 26 ottobre 2020 si è riunita in seconda convocazione (la prima convocazione è andata deserta) l'Assemblea straordinaria di DPI (Disabled People's International) Italia Onlus, svoltasi in via telematica, attraverso la piattaforma Cisco al link <https://fishcalabria.my.webex.com/meet/info>, in ottemperanza al comma 4 dell'art. 5 dello Statuto della stessa Associazione, come da convocazione del 28 settembre 2020. Con il seguente ordine del giorno:

- a. *Modifiche dello Statuto di DPI Italia Onlus*
- b. *Varie ed eventuali*

Per appello nominale risultano presenti i soci:

1. Associazione FAIP nella persona di Vincenzo Falabella,
2. Associazione FEDERHAND Onlus nella persona di Daniele Romano
3. Associazione Futuro Semplice nella persona di Fiorella Acanfora
4. Associazione ILITEC nella persona di Marco Bozzetti
5. Associazione Coordinamento Regionale Alogon nella persona di Rita Barbuto
6. Associazione Comunità Progetto Sud nella persona di Annunziata Coppedè
7. Associazione A.V.I. nella persona di Silvia Cutrera
8. Associazione MOVI Campania Onlus nella persona di Maria Rosaria Duraccio
9. Associazione AGEDI nella persona di Maria Mirella Gangeri

Il Presidente Giampiero Emilio Aristide Griffo constata, in seguito ad appello nominale, la presenza di 9 (nove) soci su 12 (dodici), vale a dire più del 50% + 1 dei Soci, aventi diritto al voto, pertanto dichiara l'assemblea validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

Il Presidente Giampiero Emilio Aristide Griffo dichiara aperta la seduta e propone che la sig.ra Rita Barbuto funga da Segretaria dell'Assemblea straordinaria odierna.

L'Assemblea straordinaria dei soci accetta la proposta del Presidente e **delibera** all'unanimità la nomina di Rita Barbuto quale Segretaria dell'incontro.

a. *Modifiche dello Statuto di DPI Italia Onlus*

Il Presidente Giampiero Emilio Aristide Griffo informa i presenti che dalla ricognizione fatta tra le organizzazioni socie, come da delibera della Segreteria Operativa del 28 settembre 2020, per verificare il loro stato giuridico, è chiaramente emerso che DPI Italia Onlus in base all'attuale base associativa, non ha al momento alternativa che quella di adottare la forma giuridica di Ente del Terzo Settore (ETS). Pertanto propone all'Assemblea di deliberare su tale questione.

L'Assemblea dei soci dopo ampia ed approfondita discussione all'unanimità dei presenti **delibera**:

- Che DPI Italia Onlus assuma la forma giuridica di Ente del Terzo Settore (ETS);
- Che qualora in futuro la composizione della base associativa presenti un numero di Enti associati con qualifica di Associazione di Promozione Sociale in numero pari o superiore ai due terzi, DPI Italia assumerà anche la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS).

Il Presidente Giampiero Emilio Aristide Griffo comunica che la Segreteria Operativa nella seduta del 28 settembre 2020 ha deliberato di proporre all'Assemblea straordinaria di modificare lo Statuto di DPI Italia Onlus per adeguarlo, oltre che alla nuova disciplina del Codice del Terzo Settore, anche ai cambiamenti avvenuti negli ultimi anni a tutti i livelli nella società e nell'ambito delle questioni inerenti la disabilità.

Vincenzo Falabella propone di votare lo Statuto nella sua integrità.

Come da mozione proposta da Vincenzo Falabella l'Assemblea straordinaria **delibera** all'unanimità dei presenti di porre lo Statuto a votazione nella sua integrità.

A conclusione della lettura del Preambolo e dei 13 (tredici) articoli che lo compongono e alla discussione di approfondimento degli stessi, avendo i presenti dichiarato di non avere emendamenti al testo proposto, l'Assemblea con voto unanime dei presenti **delibera** di approvare il nuovo Statuto che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

b. *Varie ed eventuali*

Il Presidente Giampiero Emilio Aristide Griffo pone all'attenzione dei presenti la questione del rinnovo delle cariche sociali. Evidenzia che in seguito al confronto tra i soci emerge concordanza, data la crisi che si sta vivendo a causa del Covid-19, sulla necessità di rimandare il rinnovo.

Dopo un ampio approfondimento l'Assemblea straordinaria con voto unanime dei presenti **delibera** di posporre almeno al 31 dicembre 2021 il rinnovo delle cariche sociali.

Il giorno 26 ottobre 2020 alle ore 20.00, null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea straordinaria dei soci.

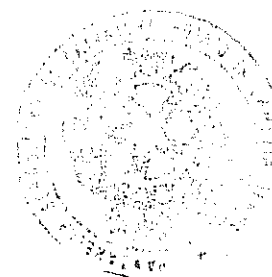
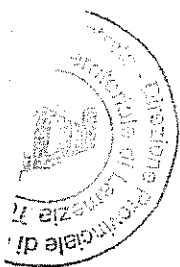
La Segretaria
Rita Barbuto

Rita Barbuto

Il Presidente

Giampiero Emilio Aristide Griffo

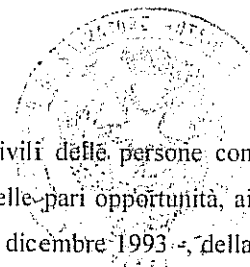
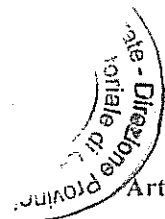
Giampiero Emilio Aristide Griffo

**STATUTO****DPI (Disabled People's International) Italia ETS****Preambolo**

L'Associazione Disabled Peoples' International (DPI), organizzazione internazionale non governativa con status consultivo all'interno dell'ONU e delle sue Agenzie e di altri Organismi internazionali, si è costituita nel 1981 a Singapore. In base all'art. 8 del suo Statuto, approvato a Vancouver nell'aprile del 1992, è possibile costituire in ogni Paese del mondo un'Assemblea Nazionale che, pur adottando un proprio Statuto, rispetti finalità ed obiettivi descritti nello Statuto di Disabled Peoples' International. DPI Italia essendo l'Assemblea Nazionale italiana di DPI, adotta il seguente proprio Statuto.

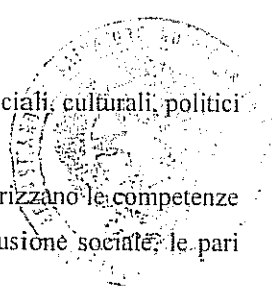
Art. 1 – Sede, Costituzione e Denominazione

1. Il 16 Ottobre 1994 si è costituita l'Assemblea Nazionale Italiana di Disabled Peoples' International.
2. L'Assemblea Nazionale Italiana prende la denominazione di DPI (Disabled People's International) Italia (acronimo: DPI Italia).
3. Il 22 e 23 Maggio 1999 l'Assemblea Italiana di DPI delibera di costituirsi in Associazione ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e la stessa viene iscritta all'Agenzia delle Entrate della Regione Calabria a far data dal 01/01/1999 al N.00004, prendendo la denominazione di DPI (Disabled People's International) Italia Onlus (acronimo: DPI Italia Onlus), ai sensi del D.Lgs. n. 460 del 4/12/1997.
4. La sede legale di DPI (Disabled People's International) Italia è sita in Via Dei Bizantini n. 99 - 88046 – Lamezia Terme (CZ). La sede legale dell'associazione può essere spostata all'interno dei confini comunali di Lamezia Terme (CZ), con delibera della Segreteria Operativa mentre in altre città o Regioni solo con delibera dell'Assemblea ordinaria degli Associati, senza che in tutti e due i casi ciò comporti modifiche allo Statuto.
5. All'esito della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nella sezione Ente del Terzo Settore, l'Associazione inserirà nella propria denominazione l'acronimo "ETS" o la locuzione "ente del terzo settore" con l'obbligo di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi. Pertanto prenderà denominazione di DPI (Disabled People's International) Italia ETS (acronimo: DPI Italia ETS).
6. Qualora la composizione della base associativa presenti un numero di enti associati con qualifica di associazione di promozione sociale in numero pari o superiore ai due terzi, DPI Italia assume altresì la qualifica di Associazione di promozione sociale, adottando la denominazione di DPI (Disabled People's International) Italia ETS- APS (acronimo: DPI Italia ETS-APS).
7. Sino alla decorrenza di cui all'articolo 104 c.2 del D. Lgs. 117/2017 DPI Italia mantiene la qualifica di Onlus di cui al D. Lgs. 4/12/1997 n. 460 e l'uso del relativo acronimo che pertanto verrà a cessare dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea sulle misure fiscali previste dalla Riforma del Terzo Settore e comunque non prima del periodo di imposta successivo all'operatività del RUNTS.
8. DPI Italia ha durata illimitata.



Art. 2 – Scopi e Finalità

1. DPI (Disabled People's International) Italia tutela e promuove i Diritti Umani e Civili delle persone con disabilità. Garantisce la difesa di tali diritti nel rispetto della non discriminazione e delle pari opportunità, ai sensi delle Regole Standard per le Pari Opportunità delle Persone Disabili – ONU, 20 dicembre 1993 -, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea - 2000/C 364/01- e della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità – ONU, 13 dicembre 2006.
2. In conformità all'art. 3 - Principi generali - della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità, DPI (Disabled People's International) Italia riconosce la disabilità, in quanto ordinaria diversità, come valore umano nella relazione tra le persone favorendo l'interdipendenza e la reciprocità propria dei processi di crescita ad ogni livello: naturale, umano, civile e culturale.
3. DPI (Disabled People's International) Italia opererà per:
 - Promuovere l'elaborazione, il disegno e la realizzazione di studi e ricerche, di natura filosofica, scientifica e tecnologica, per diffondere una nuova visione della disabilità come contributo alla costruzione di un mondo basato sul rispetto reciproco e l'inclusione sociale;
 - Promuovere, in conformità dell'art. 4 – Obblighi generali - della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità e di DPI (Disabled People's International), la partecipazione diretta delle persone con disabilità, secondo il principio del mainstreaming, in tutti i processi e le questioni di natura familiare, sociale, economica, politica, culturale, ecc. i cui ambiti riguardano direttamente la loro persona;
 - Organizzare e gestire iniziative ed attività che, sul piano politico, sociale, culturale e tecnico, perseguano il raggiungimento della vita autonoma, autodeterminata, indipendente ed interdipendente delle persone con disabilità e delle pari opportunità di vita rispetto a tutti gli altri cittadini, in conformità all'art. 19 - Vita indipendente ed inclusione nella comunità – e all'art. 5 – Eguaglianza e non Discriminazione – della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità;
 - Affermare l'art. 8 – Accrescimento della consapevolezza -, della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità, partendo dalla convinzione che la realizzazione del progetto personalizzato di vita di una persona con disabilità non è solo impedita da problemi di giustizia sociale, ma richiede anche un processo di consapevolezza, da parte delle stesse persone con disabilità e delle loro famiglie, sui propri bisogni e diritti, sul valore della persona, sulle proprie capacità e potenzialità da esprimere. Pertanto promuove attività di empowerment: rivolte alle persone con disabilità, affinché siano “rafforzate” e valorizzate nelle loro abilità e competenze, per potersi riappropriare del proprio potenziale umano e della propria vita; alle famiglie di minori con disabilità o di persone che non possono rappresentarsi da sole, affinché siano “rafforzate” nelle loro capacità e abilità di fronteggiare la condizione di disabilità del proprio figlio o della propria figlia, senza restarne vittima.
 - Dedicarsi, in conformità all'art. 6 – Donne con Disabilità - della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità, alla tematica dell'identità di genere legata alla disabilità, riflettendo e teorizzando sulla condizione di discriminazione multipla, analizzata nell'intersezione delle varie componenti sociali ed individuali, e vissuta dalle donne con disabilità, in quanto persone con disabilità e in quanto donne, a cui vanno aggiunte altre dimensioni quali il colore della pelle, l'orientamento sessuale, l'appartenenza ad altre etnie, ecc. e promuovere, pertanto, iniziative ed attività per favorire la tutela dei loro Diritti Umani e Civili, la loro

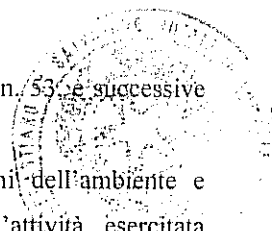


uguaglianza di opportunità, il loro protagonismo e la piena partecipazione nei processi sociali, culturali, politici ed economici delle nostre società;

- Promuovere l'elaborazione, il disegno e la realizzazione di progetti ed iniziative che valorizzano le competenze delle persone con disabilità e delle loro famiglie in tutti i campi che riguardano l'inclusione sociale, le pari opportunità, la non discriminazione e la tutela dei Diritti Umani e Civili;
 - Dedicare un'attenzione particolare ai giovani e alle giovani con disabilità in quanto essi costituiscono il futuro del movimento (sociale, culturale e politico) delle persone con disabilità, che a livello nazionale, europeo e internazionale rivendicano i propri diritti all'interno dei Paesi cui appartengono;
 - Occuparsi, in conformità all'art. 10 – Diritto alla vita – e all'art. 25 – Salute - della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità, di questioni inerenti la bioetica e la disabilità, promuovendo la tutela dei diritti umani delle persone con disabilità. Collabora in attività formative e di ricerca con Università e centri specializzati, ritenendo indispensabile il contributo ed il parere delle persone con disabilità nel campo della bioetica, perché crede che la cultura della diversità possa giocare un ruolo di fondamentale importanza nella costruzione di società sempre più inclusive e più attente ai bisogni delle singole persone;
 - Realizzare attività di informazione e formazione (attraverso seminari, conferenze, docenze, ecc.), fornire consulenze ed esercitare azioni di tutela e di promozione dei diritti, destinate alle persone con disabilità e alle loro famiglie, gestite prevalentemente da persone con disabilità, collaborare con Università e strutture formative pubbliche e private, fornendo esperti e docenti e rivolgendo tali attività ad operatori e cittadini a vario titolo interessati; gli obiettivi di informazione e formazione si perseguono anche attraverso consulenze a terzi, partecipazione a commissioni di studio e di lavoro, partecipazione a progetti pubblici e privati, utilizzo dei programmi dell'Unione Europea e di altre Istituzioni internazionali, europee e nazionali;
 - Interloquire con le Istituzioni ed i servizi deputati alle politiche sociali, nei confronti dei quali svolge un ruolo di elaborazione critica, di stimolo e di collaborazione su progetti specifici; Valorizzare le risorse delle associazioni di cui è composta, mettendo in rete le attività, gli strumenti e le capacità di ricerca e progettazione di cui esse dispongono, arricchendosi così delle diverse esperienze;
 - Promuovere progetti, azioni e politiche in collaborazione e partenariato con ONG, Organizzazioni ed Istituzioni internazionali, europee e nazionali, affinché la cooperazione allo sviluppo includa le persone con disabilità e sia loro accessibile, riconoscendo l'importanza di considerare la disabilità come questione fondamentale nella cooperazione allo sviluppo, in conformità all'art. 32 – Cooperazione allo sviluppo- della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità ed in riferimento al comma 1 articolo 2 del presente statuto.
4. DPI (Disabled People's International) Italia può aderire ad organismi interassociativi internazionali, europei e nazionali.

Art. 3 - Attività

1. L'Associazione persegue le finalità di cui all'articolo 2 attraverso lo svolgimento in via esclusiva o prevalente delle attività di interesse generale di cui all'art.5 del D. Lgs 117/2017 ("Codice del Terzo Settore") di seguito elencate:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;



- b) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) formazione universitaria e post-universitaria;
 - h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - j) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 1 lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - o) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - u) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
 - x) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
 - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 4 – Associati

1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. DPI (Disabled People's International) Italia è articolata a livello nazionale, regionale, provinciale e locale.
3. Sono Associati di DPI (Disabled People's International) Italia:
 - a. Organizzazioni
 - b. Comitati Territoriali

a. Organizzazioni

Le Organizzazioni socie di DPI (Disabled People's International) Italia sono costituite da persone con disabilità e da loro familiari, hanno carattere nazionale, regionale, provinciale o locale, sono legalmente costituite e senza fini di lucro. Esse si riconoscono nei principi e negli scopi di DPI (Disabled People's International) Italia e sono costituite garantendo maggioranza assoluta di persone con disabilità o di familiari di minori con disabilità o di persone che non possono rappresentarsi da sole negli Organi direttivi o nell'Assemblea.

b. Comitati Territoriali

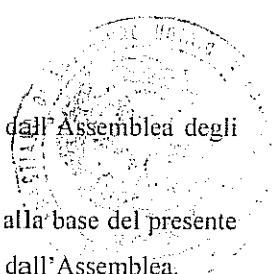
Il Comitato Territoriale è costituito su autorizzazione della Segreteria Operativa, che autorizza l'uso della denominazione DPI e del logo nazionale, e viene ratificata dall'Assemblea.

I Comitati Territoriali realizzano Centri di informazione e di orientamento volti ad essere strumento di conoscenza delle risorse disponibili e di tutela, promuovono momenti formativi e autoformativi indirizzati a persone con disabilità e ai loro familiari per favorire lo sviluppo della consapevolezza, come occasione per elaborare il vissuto personale relativo all'esperienza della disabilità e della conoscenza dei propri diritti esigibili. Inoltre promuovono percorsi formativi in materia di disabilità indirizzati a diverse figure professionali operanti all'interno delle Istituzioni, degli Enti e dei Servizi sia pubblici che privati.

Il Comitato Territoriale è un ente senza scopo di lucro ed ha autonomia organizzativa e politica, anche con un proprio Statuto, salvaguardando gli obiettivi, le finalità e gli scopi dello Statuto di DPI (Disabled People's International) Italia. Il Comitato Territoriale è equiparato ad un'Organizzazione che può essere un ente del terzo settore secondo le tipologie della normativa vigente.

Se un comitato territoriale decide di non essere più socio di DPI Italia non può più usare la denominazione di DPI Italia e il logo nazionale.

4. Per diventare Associati bisogna presentare domanda di ammissione alla Segreteria Operativa che ha potere di deliberare in merito.
5. Nella domanda di ammissione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto di DPI (Disabled People's International) Italia e di pagare la quota associativa, entro l'anno solare, secondo quanto stabilito dall'Assemblea dei soci.
6. L'ammissione decorre dalla data di delibera della Segreteria Operativa che in massimo 60 giorni conduce un'istruttoria e comunica l'ammissione/rigetto all'ente richiedente. Contro il provvedimento di rigetto della richiesta, si pronuncia la prima Assemblea utile.
7. Gli associati cessano di appartenere a DPI (Disabled People's International) Italia:

- 
- per recesso volontario, di cui si prende atto con delibera della Segreteria Operativa;
 - per non aver effettuato il versamento della quota associativa secondo quanto stabilito dall'Assemblea degli associati, di cui si prende atto con delibera della Segreteria Organizzativa;
 - perché le loro attività sono in contrasto con i principi, le finalità e gli impegni che sono alla base del presente Statuto, di cui si prende atto con delibera della Segreteria Operativa e di seguito ratificata dall'Assemblea.
8. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.

Art. 5 – Sostenitori

1. Sono Sostenitori le organizzazioni o i singoli che condividono gli scopi e gli obiettivi di DPI (Disabled People's International) Italia e ne sostengono le ragioni mettendo a disposizione strumenti finanziari, tecnici e di personale.
2. I Sostenitori partecipano all'Assemblea con diritto di parola, ma non hanno diritto di voto né vengono eletti all'interno degli organismi sociali.
3. I Sostenitori possono concorrere alle elezioni dei componenti della Segreteria Operativa con proprie candidature, sostenute da almeno 2 Organizzazioni, fermi restanti i limiti di cui al successivo articolo 8 del presente Statuto.

Art. 6 - Organismi sociali

1. Sono organismi sociali di DPI (Disabled People's International) Italia:
 - l'Assemblea degli Associati
 - la Segreteria Operativa
 - il Presidente
 - il Sindaco Unico, al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30 comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che esercita anche funzioni di organo di revisione legale dei conti, al verificarsi delle ulteriori condizioni previste dall'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

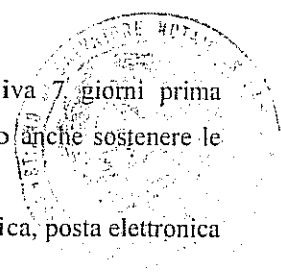
Art. 7 - L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea di DPI (Disabled People's International) Italia è formata da:
 - Organizzazioni socie;
 - Comitati territoriali;
 - Soci sostenitori.
2. In Assemblea le Organizzazioni Socie ed i Comitati Territoriali hanno diritto ad 1 voto.
3. L'Assemblea, in seduta ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad organizzazioni socie o a Comitati Territoriali. Ogni Socio non può avere più di 1 delega.
4. L'Assemblea, riunita in seduta straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad organizzazioni socie o a Comitati Territoriali. Ogni Socio non può avere più di 1 delega.

5. L'Assemblea può essere costituita in forma telematica a distanza.
6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea stessa.
7. Le deliberazioni prese a maggioranza sono vincolanti anche per la minoranza.
8. L'Assemblea si riunisce almeno 1 volta l'anno per approvare il bilancio di esercizio entro il 30 giugno o comunque in tempo utile per depositare il bilancio approvato al registro unico nazionale del Terzo Settore. L'Assemblea si riunisce entro il 31 dicembre per approvare il bilancio preventivo dell'anno seguente. Ogni 3 anni l'Assemblea approva il Piano d'azione triennale delle attività.
9. Altre competenze dell'Assemblea sono:
- a) stabilire il numero dei componenti della Segreteria Organizzativa ed i criteri di rappresentatività e di responsabilità;
 - b) nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
 - c) nominare e revocare, quando previsto, il Sindaco Unico;
 - d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) deliberare sull'esclusione degli associati;
 - f) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i) ratificare le decisioni della Segreteria Operativa in merito alla partecipazione ad iniziative, azioni e politiche nazionali, europee ed internazionali, ed alla collaborazione con gli organismi di DPI Europe e di Disabled Peoples' International.
 - l) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
10. Le competenze di cui alle lettere f) e h) del precedente comma sono approvate in assemblea in seduta straordinaria con i quorum previsti al precedente comma 4, ad eccezione della delibera di scioglimento che deve essere approvata in seduta straordinaria, anche unica, con un quorum costitutivo e deliberativo pari almeno ai tre quarti degli associati.
11. L'Assemblea garantisce le pari opportunità tra la componente femminile e maschile all'interno dei propri Organi sociali, nei gruppi e nelle commissioni di DPI Italia, nelle Delegazioni e negli Organismi internazionali, europei e nazionali.
12. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono convocate dal Presidente su Delibera della Segreteria Operativa, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante posta A/R, posta elettronica, posta elettronica certificata atti ad attestare l'avvenuta ricezione nei termini. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni.
13. L'Assemblea vota normalmente per assenso, mentre per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto, su richiesta di almeno 2/5 degli aventi diritto al voto.

Art. 8 - La Segreteria Operativa

1. La Segreteria Operativa è l'organo amministrativo dell'associazione.
2. La Segreteria Operativa è composta da almeno 4 membri eletti dall'Assemblea più il Presidente e può eleggere al proprio interno 1 Segretario, 1 Tesoriere e 1 Vice Presidente.

- 
3. Gli Associati possono candidare persone fisiche loro associate, per la Segreteria Operativa 7 giorni prima dell'Assemblea, convocata per il rinnovo delle cariche sociali. Almeno due Associati possono anche sostenere le candidature presentate dai soci sostenitori fino ad un massimo di 2 candidature.
 4. La Segreteria Operativa è convocata di norma dal Presidente mediante posta A/R, posta elettronica, posta elettronica certificata atti ad attestare l'avvenuta ricezione nei termini.
 5. La Segreteria Operativa si riunisce almeno 3 volte l'anno, ogni volta che si ravvisi l'esigenza e può organizzare riunioni anche in forma telematica a distanza.
 6. La Segreteria Operativa ha il compito di attuare il Piano d'azione triennale deliberato in Assemblea.
 7. La Segreteria Operativa autorizza e revoca l'adesione dei nuovi soci ed approva la costituzione dei Comitati Territoriali.
 8. La Segreteria Operativa mette in atto le misure, le azioni e gli strumenti necessari per sviluppare il lavoro di rete tra le Organizzazioni aderenti a DPI (Disabled People's International) Italia.
 9. La Segreteria Operativa può favorire la nascita di gruppi di lavoro tematici.
 10. La Segreteria Operativa dura in carica 3 anni ed i suoi membri non possono essere eletti per più di 2 volte consecutive.
 11. La Segreteria Operativa decide in merito alla partecipazione a programmi e progetti nazionali, europei ed internazionali e le sottopone alla ratifica dell'Assemblea.

Art. 9 - Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, dura in carica 3 anni e non può essere rieletto più di 2 volte consecutivamente. Guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità d'intenti e d'indirizzo, convoca e presiede la Segreteria Operativa, vigila affinché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere della Segreteria Operativa e di quanto disposto dall'Assemblea.
2. E' consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi d'esercizio. In caso di impedimento può conferire procure speciali. In caso di necessità e di urgenza, assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti di competenza della Segreteria Operativa, sottoponendole a ratifica nella prima riunione utile successiva all'assunzione dei medesimi.

Art. 10 – Sindaco Unico

1. Al verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il Sindaco Unico, quale organo monocratico di controllo, che svolge anche le funzioni di revisore legale dei conti, al verificarsi delle ulteriori condizioni di cui all'articolo 31 comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
 2. Il Sindaco Unico può essere nominato anche tra le persone fisiche non aderenti agli enti Associati, ma deve essere iscritto all'albo dei revisori legali dei conti.
 3. Il Sindaco Unico partecipa di diritto alle riunioni dell'Assemblea.
 4. Il Sindaco Unico ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il
- Associazione Disabled People's International Italia Onlus – P.IVA 02258350798

Sindaco Unico esercita la revisione legale dei conti. Il Sindaco Unico esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Sindaco Unico. Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio.

5. Il Sindaco Unico partecipa alle riunioni della Segreteria Operativa, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.
6. Il Sindaco Unico può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti della Segreteria Organizzativa notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 - Tutela giuridica

1. La proprietà intellettuale e giuridica delle attività, dei servizi e dei prodotti realizzati da DPI (Disabled People's International) Italia spetta all'Assemblea; è fatto divieto agli enti associati di trasferire parte o tutte le attività, i servizi ed i prodotti in oggetto senza precedente approvazione/ autorizzazione dell'Assemblea.

Art. 12 - Finanze e Patrimonio

1. Le entrate di DPI (Disabled People's International) Italia sono costituite:
 - dalle quote sociali dei soci che l'Assemblea ordinaria stabilisce annualmente su proposta della Segreteria Operativa e che devono essere pagate in unica soluzione entro l'anno solare a cui si riferiscono;
 - dalle quote dei Soci Sostenitori;
 - da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - da versamenti volontari degli associati;
 - da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie;
 - da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, fondazioni e enti in genere;
 - da rendite del proprio patrimonio.
2. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte di DPI (Disabled People's International) Italia è tenuto a versare la quota sociale per tutto l'anno solare in corso.
3. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
4. In base alle disposizioni di legge vigenti, l'Associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per realizzare le finalità istituzionali e quelle ad esse direttamente connesse; inoltre non deve distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione o fondi riserve o capitale fra gli iscritti. Detta distribuzione può avvenire solo se imposta per legge.

5. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione stessa.
6. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 13 – Norme finali e generali

1. L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
2. In caso di scioglimento di DPI (Disabled People's International) Italia, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altri enti del terzo settore aventi le stesse finalità, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge n. 662/1996 o, dopo l'attivazione del registro unico nazionale del terzo settore, l'Ufficio di cui all'articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, salvo diversa destinazione imposta per legge.
4. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura della Segreteria Operativa ed approvato dall'Assemblea degli Associati.
5. Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio al Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, al D. Lgs. 3/7/2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modifiche e integrazioni, alle leggi speciali in materia e alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
6. Il presente statuto entra da subito in vigore, ad eccezione di quanto attiene specificatamente all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore dell'Associazione. Gli organi associativi permangono fino alla loro naturale scadenza.
7. Anche dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore si seguirà la disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, nel rispetto della vigente normativa in materia e, comunque, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.

La Segretaria
Rita Barbuto

Rita Barbuto



Il Presidente

Giampiero Emilio Aristide Griffo

Giampiero Emilio Aristide Griffo